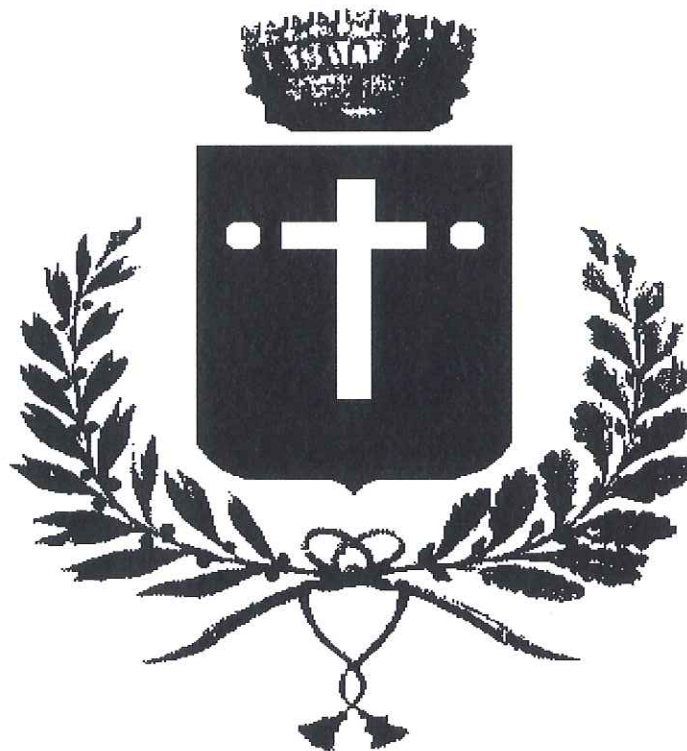


COMUNE DI ZUGLIANO

(Provincia di Vicenza)



PROGETTISTI

Dott. ADRIANO FERRARO

Geom. TERENCE CAROLLO

SINDACO

**Dott. VALENTINO
DALLE RIVE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 57 DEL 08/11/2001

**Piano di classificazione del territorio comunale in
zone acustiche ai sensi dell'ex. Art. 6 della Legge
n. 447/95 e art. 2 del D.P.C.M. 01/03/1991**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A Cura dell'ufficio Tecnico Comunale

INDICE

Definizioni

PARTE 1 - Competenze dei Comuni ai sensi della Legge n. 447/95

1.1 Classificazione acustica del territorio comunale

1.2 Piano di risanamento acustico

PARTE 2 - Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie

2.1 Contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico

PARTE 3 - Regolamentazione delle attività temporanee, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico

Definizioni

Si forniscono in appresso le definizioni dei principali termini tecnici che troveremo nelle presenti norme:

- Livello di rumore ambientale (LA): è il livello di rumore prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo;
- Livello di rumore residuo (LR): è il livello di rumore che si rileva quando si esclude la specifica sorgente di riferimento;
- Livello differenziale di rumore (LD): è la differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e quello di rumore residuo (LR): $LD = LA - LR$;
- Livello di emissione: è il livello di rumore dovuto alla sorgente specifica. E' il livello che si confronta con i limiti di emissione;
- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in : a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge quadro sull'inquinamento acustico.

PARTE 1 – Competenze dei Comuni ai sensi della Legge n. 447/95

La Legge n. 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" ha come finalità quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

L'art. 6 della Legge n. 447/95 stabilisce le seguenti competenze dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- a) la classificazione in zone del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
- c) l'adozione dei piani di risanamento acustico;

- d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione ed il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- g) il controllo delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse, del rumore prodotto dalle macchine rumorose e dalle attività svolte all'aperto, della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione presentata per la valutazione di impatto acustico;
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

1.1 Classificazione acustica del territorio comunale

La classificazione del territorio comunale in zone acustiche, congiuntamente alle verifiche dei livelli di rumore effettivamente esistenti sul territorio comunale, costituisce una indispensabile base attraverso la quale procedere all'adozione del piano di risanamento acustico di cui al punto c) dell'art. 6 della legge n. 447/95, nel caso si accerti il mancato rispetto dei limiti fissati.

L'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", dispone che i Comuni adottino la classificazione in zone del proprio territorio in base alle seguenti classi acustiche:

Classe I

Aree particolarmente protette.

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II

Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed

artigianali.

Classe III

Aree di tipo misto.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV

Aree di intensa attività umana.

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V

Aree prevalentemente industriali.

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI

Aree esclusivamente industriali.

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La tabella 2 del medesimo D.P.C.M., contiene i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti prodotti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore, per i periodi diurno e notturno, da rispettare nelle diverse aree del territorio comunale.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 (decreto attuativo della Legge n. 447/95), pur lasciando inalterata l'articolazione tipologica delle zone indicate nel D.P.C.M. 1 marzo 1991, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio comunale.

I valori limite di emissione rappresentano il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (Tab. 1).

I valori limite di immissione rappresentano il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2).

I valori di attenzione rappresentano il valore del rumore che segnala la presenza di

un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, il cui superamento impone l'obbligo di adottare il piano di risanamento acustico (Tab. 3)

I valori di qualità rappresentano i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge (Tab. 4).

Tab. 1 - Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06,00- 22,00)	Periodo notturno (22,00- 6,00)
I Aree particolarmente protette	45	35
II Aree prevalentemente residenziali	50	40
III Aree di tipo misto	55	45
IV Aree di intensa attività umana	60	50
V Aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 2 - Valori limite di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06,00- 22,00)	Periodo notturno (22,00- 6,00)
I Aree particolarmente protette	50	40
II Aree prevalentemente residenziali	55	45
III Aree di tipo misto	60	50
IV Aree di intensa attività umana	65	55
V Aree prevalentemente industriali	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 3 - Valori di attenzione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Riferiti ad un'ora		Relativi ai tempi di riferimento	
	diurno (6,00-22,00)	notturno (22,00-6,00)	diurno (6,00-22,00)	notturno (22,00-6,00)
I Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II Aree prevalentemente residenziale	65	50	55	45
III Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 4 - Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Periodo diurno (06,00- 22,00)	Periodo notturno (22,00- 6,00)
I Aree particolarmente protette	47	37
II Aree prevalentemente residenziali	52	42
III Aree di tipo misto	57	47
IV Aree di intensa attività umana	62	52
V Aree prevalentemente industriali	67	57

VI Aree esclusivamente industriali	70	70
------------------------------------	----	----

L'art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 fissa inoltre dei valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della legge 26 ottobre 1995 n. 447), che sono di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Il livello differenziale di rumore è la differenza tra il livello di rumore ambientale (cioè quello presente quando è in funzione la sorgente sonora che causa il disturbo) e il livello di rumore residuo (cioè il rumore di fondo).

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto di disturbo del rumore è da ritenersi trascurabile (art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997):

- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

Le disposizioni relative ai valori limite differenziali di immissione non si applicano alla rumorosità prodotta da:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

La strumentazione e le modalità di misura che si dovranno effettuare sono quelle indicate nel D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

1.2 Piano di risanamento acustico

Nei casi previsti dall'articolo 7 della legge n. 447/1995 (superamento dei valori di attenzione, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo), il comune entro i successivi dodici mesi, provvede all'approvazione del Piano di risanamento acustico. Per la stesura del piano di risanamento acustico il comune può avvalersi del supporto tecnico-scientifico del competente Dipartimento provinciale dell'ARPAV.

Il piano comunale di risanamento acustico, una volta approvato dal Comune, deve essere inviato alla provincia per la verifica della congruità con i piani di risanamento acustico dei comuni contermini. Qualora siano riscontrate incongruenze la provincia, d'intesa con i comuni interessati, provvede alle opportune modifiche dei piani medesimi.

Successivamente, il comune trasmette il piano di risanamento acustico alla Regione per l'inserimento nel piano regionale triennale di intervento.

Nei casi di inerzia del Comune previsti dall'art. 7, comma 3 della Legge Quadro n.

447/95, la provincia territorialmente competente diffida il comune a redigere il piano entro 3 mesi; in caso di inottemperanza la provincia nomina entro un mese un commissario ad acta.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano Regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 447/95.

Il Piano di risanamento acustico deve risultare coordinato con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale ed urbanistica.

Il Piano di risanamento acustico deve contenere per ogni area da risanare:

- l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione dell'intervento;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal Piano.

PARTE 2 — Adempimenti a carico di chi intende effettuare trasformazioni urbanistiche ed edilizie

L'art. 8, comma 4, della Legge n. 447/95 recita *"Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative e di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico"*.

Nel comma 2 del medesimo articolo 8 sono riportate le opere la cui realizzazione, modifica o potenziamento richiede la presentazione della suddetta documentazione di previsione di impatto acustico. Tali opere sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Il comma 3 dello stesso articolo sancisce l'obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

2.1 Contenuti della documentazione di previsione di impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà fornire un'accurata previsione degli effetti acustici che deriveranno dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di previsione di impatto acustico dovrà contenere:

- a) descrizione della tipologia dell'attività;
- b) ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito (indicazione zone acustiche del territorio interessato);
- c) dati ed informazioni atte a fornire una dettagliata caratterizzazione delle sorgenti sonore. La descrizione di ogni sorgente dovrà comprendere:
 - tipologia, modalità e tempi di funzionamento;
 - ubicazione in planimetria e quota;
 - livello di potenza sonora emessa (o alternativamente livello di potenza sonora espresso ad una distanza di riferimento nota) e fattore di direttività;

E' da considerarsi sorgente sonora, di cui valutare gli effetti di inquinamento acustico, il traffico veicolare indotto presunto.

- d) indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone e comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore derivante dal nuovo insediamento;
- e) indicazione dei livelli sonori esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, determinati analiticamente o attraverso rilevamenti fonometrici, specificando il procedimento di calcolo o di misura;
- f) indicazione dei livelli sonori previsti in seguito all'attivazione del nuovo insediamento con evidenziazione della compatibilità/incompatibilità con i limiti di legge;
- g) descrizione delle eventuali opere di mitigazione previste allo scopo di garantire il rispetto dei limiti fissati e determinazione di livelli sonori previsti in seguito alla realizzazione delle stesse;
- h) planimetria comprendente l'insediamento e le aree circostanti lo stesso, con indicazione di:
 - punti ricettori;
 - sorgenti sonore (comprese quelle non pertinenti all'insediamento);

i) qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

La documentazione di previsione di clima acustico dovrà contenere:

- a) rilevazione dei livelli di rumore presenti prima della realizzazione del nuovo insediamento;
- b) eventuale determinazione dei livelli sonori previsti all'interno degli ambienti abitativi del nuovo insediamento;
- c) valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore presenti (all'esterno ed all'interno) ed eventuali azioni progettuali conseguenti.

PARTE 3 - *Regolamentazione delle attività temporanee, manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico*

L'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95 prevede da parte del Comune il rilascio di autorizzazioni, anche in deroga ai limiti di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

Rientrano in tal disciplina i cantieri edili, i lavori con macchinari rumorosi, nonché l'impiego di macchine per giardinaggio con motore a scoppio, le attività sportive e ricreative fra le quali motocross, go-kart e tiro al volo ed infine le emissioni sonore derivanti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o manifestazioni analoghe. Sono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del c.p..

Svolgimento delle attività temporanee:

- 1) cantieri edili, stradali ed assimilabili: in caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. L'attivazione di macchine e l'esecuzione di lavori rumorosi, al di sopra dei limiti di zona è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore

12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 19.00. Restano esclusi i cantieri edili e/o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.);

- 2) l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale. A parziale deroga di tale divieto, sono ammessi fuochi d'artificio previsti per particolari manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale, la cui accensione dovrà avvenire entro le ore 24,00;
- 3) macchine da giardinaggio: l'uso di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito in tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Le macchine dovranno comunque essere conformi alla marcatura CEE recepita dalla normativa nazionale. Nel caso di uso di attrezzature rumorose dovranno essere attivati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a rendere meno rumoroso il loro uso.
- 4) manifestazioni in luogo pubblico: sono da considerarsi attività rumorose quelle a carattere temporaneo esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata (piano bar, serate musicali, feste popolari, ecc.), nonché le emissioni sonore derivanti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da manifestazioni analoghe allorquando le stesse non superino le sessanta giornate nell'arco dell'anno. La localizzazione sarà valutata caso per caso, in relazione alle consuetudini locali, al tipo di manifestazione e al periodo. Il funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei limiti di zona è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00. Il limite massimo da non superare (Leq) è di 70.0 dBA a meno che non vi sia apposita disposizione comunale che consenta un limite di tipo superiore. Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende fissato al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni.

Deroghe agli orari e ai divieti di cui al presente articolo possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

Per il rilascio di autorizzazioni in deroga si rende necessario la predisposizione di un'apposita domanda redatta dal legale rappresentante della ditta e contenente il tipo di attività, le sorgenti sonore, gli orari previsti e il numero delle manifestazioni annue.